

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4411

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOSELLI, ALBORGHETTI, AMBROGIO, CARDINALE, DE GREGORIO, FANTÒ, FITTANTE, PIERINO, SAMÀ, SANNELLA, BINELLI, BONETTI MATTINZOLI, GEREMICCA, STRUMENDO

Presentata il 4 febbraio 1987

Istituzione del Parco nazionale del Pollino

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Pollino è costituito da un grande massiccio prevalentemente calcareo-dolomitico che chiude a sud l'Appennino lucano e si apre a nord nell'ampia vallata del fiume Sinni. Per la sua costituzione geologica è solcato da fosse e gole di suggestiva bellezza e di rilevante valore paesaggistico.

In questi ambienti peculiari e caratteristici si rifugia una flora ricca di endemismi ed una fauna di grande interesse naturale con specie ormai rarissime in Italia e in Europa quali l'aquila reale, il gufo reale o il falco pellegrino.

L'area del Pollino costituisce anche un complesso di diverse caratteristiche vegetarie e faunistiche uniche nel nostro Paese, con aspetti profondamente diversi ma sempre rilevanti dai fondo valle alle alte quote del Monte Pollino (2.186 metri) e della Serra Dolcedorme (2.248 metri). Dalle fasce di vegetazione basale, con boschi a leccio e aree di macchia

mediterranea si passa a formazioni boschive anche d'alto fusto con roverella, cerro ed agrifoglio.

Più in alto, fino ai 1.500-1.800 metri di quota, si estendono ancora faggete maestose ricche di grandi esemplari di abete bianco taluni ancora fortunatamente sfuggiti all'abbattimento. Al di sopra delle faggete, a contatto con le vaste praterie montane ricche di specie altrove ormai divenute rare come la preziosa genziana lutea, si estende in lembi isolati ma ancora con ottima vitalità riproduttiva, il bosco di pino loricato, presente in Italia con una così vasta popolazione solo al Pollino, residuo relitto di grande rilevanza fitogeografica di un tipo di vegetazione in tempi passati molto più estesa e che in Europa si ritrova soltanto nella penisola balcanica.

Se i boschi di pini loricati rappresentano l'emergenza vegetariale più rilevante del complesso, non si può dimenticare

una fauna ricchissima in specie di grande interesse scientifico ed attrattiva ricreazionale. Sono ancora presenti, seppure con pochi, minacciati esemplari, il lupo ed il capriolo della sottospecie italiana meridionale, oltre ad altre specie caratteristiche del popolamento animale italiano come l'istrice, la martora, il tasso e il cinghiale. Tra gli uccelli di grande interesse sono i residui rari nuclei di picchio nero, aquila reale, coturnice.

Inoltre l'area contiene elementi di grande ricchezza culturale essendo contrassegnata dalla presenza dell'uomo dall'età paleolitica. Con l'avvento di Sibari (VIII secolo a.C.) l'area del Pollino diventa un crogiolo di traffici e culla della civiltà.

Poi la dominazione bizantina, la penetrazione longobarda, la conquista normanna, quindi la presenza sveva e aragonese, e, nella storia più recente, le battaglie combattute dai francesi contro i borboni nelle contrade di Campo Tenese: ogni epoca ha lasciato un segno tuttora tangibile nella cultura, nei costumi e nella storia urbana dei tanti piccoli centri medioevali.

Terra di conquista e culla di civiltà stratificate, forti contraddizioni sociali e culture diversificate ma coesistenti, all'area del Pollino bisogna guardare con grande interesse culturale nel rispetto della storia dei popoli e del grande patrimonio ambientale.

Dalle sopra dette sommarie considerazioni scaturisce la necessità di istituire un'area protetta naturale nella regione del Pollino, alla quale si intende provvedere con la presente proposta di legge.

Data la rilevanza dei valori naturali e culturali da proteggere, la proposta di legge stabilisce che l'area protetta sia un Parco nazionale, alla cui istituzione e gestione provvedono le regioni Basilicata e Calabria, previa intesa, in armonia con il dettato del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Il carattere nazionale del Parco attiene alla rilevanza nazionale dei valori da proteggere e non contrasta con la compe-

tenza regionale per la sua istituzione e la sua gestione.

Parco nazionale non è sinonimo di parco statale e parco istituito dalle regioni, ma è necessariamente sinonimo di parco di importanza locale.

La proposta di legge impone, accanto al regime vincolistico, azioni e programmi rivolti allo sviluppo economico dell'area da proteggere e di quelle limitrofe sulla base di una moderna concezione della protezione, secondo la quale i valori naturalistici e culturali non solo non devono essere distrutti, ma devono costituire una risorsa da valorizzare per lo sviluppo economico e sociale compatibili con la loro conservazione.

La legge dello Stato stabilisce i tempi per le norme di salvaguardia e per la istituzione, oltre ai quali, nel caso di inerzia e di inadempienza delle regioni, il Governo si sostituisce ad esse.

L'articolo 1 regola le misure di salvaguardia, l'articolo 2 l'istituzione del Parco nazionale, l'articolo 3 le finalità del regime di protezione.

Con l'articolo 4 si dettano norme di principio sull'organismo cui è demandata la gestione, nel quale deve essere assicurata la partecipazione dei comuni, delle comunità montane e delle associazioni naturalistiche.

Con l'articolo 5 si stabilisce l'istituzione di un consiglio scientifico del Parco e se ne definiscono i compiti, mentre con l'articolo 6 si regola la vigilanza.

L'articolo 7 regola la gestione provvisoria del Parco nel caso di intervento sostitutivo dello Stato centrale.

Alla gestione si deve provvedere con il metodo della programmazione democratica, attraverso il piano territoriale e il regolamento del Parco (articolo 8), il programma di attuazione (articolo 9) e gli accordi di programma (articolo 11); l'articolo 10 regola gli strumenti provvisori di programmazione nel caso dell'intervento sostitutivo dello Stato.

Gli articoli 12 e 13 regolamentano la materia del personale e delle sanzioni; infine l'articolo 14 quella del finanziamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Misure transitorie di salvaguardia).

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge nel territorio del Pollino, delimitato dalla cartografia allegata, e comprendente i territori dei comuni in essa elencati, la regione Calabria, per il territorio di propria competenza, adotta misure transitorie di salvaguardia in grado di garantire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3.

2. Fino all'adozione di tali misure sono vietati il mutamento di utilizzazione del territorio, l'esecuzione di nuove opere e la trasformazione di quelle esistenti.

3. Contestualmente all'adozione delle misure di salvaguardia la regione Calabria approva specifici progetti di sviluppo per la corretta utilizzazione delle risorse del territorio di cui al primo comma e delle aree limitrofe.

4. Per il territorio di competenza della regione Basilicata restano confermate le modalità di tutela e di promozione previste dalle leggi regionali 22 maggio 1980, n. 42, e 10 luglio 1981, n. 17, nonché dal piano territoriale di coordinamento del Pollino approvato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 3.

5. Le regioni Basilicata e Calabria possono modificare, ciascuna per la parte di propria competenza, la delimitazione del territorio da salvaguardare.

6. Qualora le misure di salvaguardia comportino la sospensione o la limitazione di attività economiche in atto, le due regioni prevedono adeguati interventi a favore dei soggetti interessati.

7. Ai fini del presente articolo le due regioni operano d'intesa tra loro.

8. In caso d'inerzia anche d'una sola regione o di mancato raggiungimento dell'intesa, ove questa sia necessaria, il Mi-

nistro dell'ambiente, esperito inutilmente un tentativo per la realizzazione dell'intesa e comunque sentiti gli enti locali interessati, provvede con proprio decreto ai sensi del presente articolo in sostituzione della Regione inerte.

ART. 2.

(Istituzione del parco nazionale del Pollino).

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le regioni Basilicata e Calabria provvedono, previa intesa tra loro, alla istituzione del parco nazionale del Pollino ciascuna per la parte relativa al proprio territorio.

2. In caso di inerzia delle regioni o di mancato raggiungimento dell'intesa, il Ministro dell'ambiente esperisce un tentativo per la realizzazione dell'intesa.

3. Esperito inutilmente tale tentativo, si provvede alla istituzione in via provvisoria, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti gli enti locali interessati.

ART. 3.

(Finalità).

1. Il parco nazionale del Pollino mira alla salvaguardia e riqualificazione dei valori esistenti e alla ricostituzione, ove possibile, di quelli scomparsi nonché alla fruizione di essi, garantendone l'integrità e la complessità e assicurando un duraturo ed equilibrato sviluppo delle attività dell'uomo.

2. In particolare il parco persegue le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali e forestali, di formazioni geo-paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici;

b) sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l'uomo e l'ambiente e salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto con particolare riguardo al settore agro-silvo-zootecnico;

c) recupero produttivo di aree marginali e difesa e ricostituzione degli equilibri idro-geologici;

d) tutela di valori antropologici, archeologici, storici, architettonici. In particolare il parco tutela i valori legati alla presenza delle minoranze etniche albanesi.

ART. 4.

(Organismo di gestione).

1. Alla gestione del parco nazionale del Pollino provvede un apposito ente interregionale contemplato nei provvedimenti istitutivi di cui al comma 1 dell'articolo 2.

2. La composizione di tale ente deve assicurare la partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle comunità montane e delle province interessate, garantendo la presenza delle minoranze, nonché delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti nel territorio delle due regioni.

3. L'ente di gestione cura la realizzazione dei fini istituzionali del parco provvedendo in particolare alla elaborazione e all'attuazione del piano territoriale, del regolamento e del programma di cui agli articoli 8 e 9.

4. L'ente di gestione, previo parere del consiglio scientifico, richiede al sindaco competente territorialmente di sospendere attività, da chiunque poste in essere, che pregiudichino la conservazione dei valori fondamentali del parco.

ART. 5.

(Consiglio scientifico).

1. Le regioni Basilicata e Calabria, d'intesa tra loro e secondo i criteri stabiliti dalle leggi istitutive, nominano un

consiglio scientifico composto da studiosi delle discipline interessanti le finalità di cui all'articolo 3 scelti in considerazione della loro qualificata e sperimentata competenza, attestata dai rispettivi curricula scientifici.

2. Il consiglio scientifico ha il compito di analizzare i valori fondamentali del parco, di procedere a un'indagine scientifica di tutto il territorio, di dare all'ente di gestione ogni indicazione tecnica utile per la realizzazione dei fini istituzionali del parco.

3. A tal fine l'ente di gestione deve dare al consiglio scientifico adeguata e preventiva informazione sugli interventi da effettuarsi nel territorio del parco. Qualora tali interventi contrastino con la sopravvivenza dei valori fondamentali del parco il parere espresso dal consiglio scientifico è vincolante.

ART. 6.

(Vigilanza).

1. I provvedimenti istitutivi delle regioni Basilicata e Calabria prevedono la costituzione di un organismo comune di vigilanza sull'ente di gestione.

2. Il Ministero dell'ambiente provvede a un controllo sui risultati della gestione e formula rilievi e raccomandazioni all'ente di gestione.

ART. 7.

(Organi provvisori).

1. Nel caso di istituzione provvisoria del parco e in attesa dell'intervento delle regioni, per la gestione viene istituito, con la procedura prevista dal comma 3 dell'articolo 2, un ente autonomo di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente. In tal caso i ruoli e le relative dotazioni organiche saranno stabiliti da apposito regolamento ministeriale.

2. Sono organi dell'ente il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico, il collegio dei revisori dei conti.

3. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti nella riunione di insediamento convocata dal Ministro dell'ambiente. Egli ha la legale rappresentanza dell'ente e ne indirizza e coordina le attività. Esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio di amministrazione. Adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio di amministrazione nella successiva seduta.

4. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è formato dai seguenti componenti:

a) tre designati da ciascuna delle due regioni; deve essere assicurata la presenza delle minoranze;

b) sei designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dall'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCCEM), dall'Unione delle province d'Italia (UPI) tra i componenti dei consigli comunali, delle comunità montane e delle province del territorio del parco;

c) tre rappresentanti dell'amministrazione centrale dello Stato scelti dal Ministro dell'ambiente;

d) tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti nel territorio delle due regioni, scelti dal Ministro dell'ambiente, fra rose di nomi fornite dalle organizzazioni stesse.

5. In caso di mancata designazione entro tre mesi dalla richiesta del Ministro dell'ambiente, questi provvede egualmente alla nomina del consiglio di amministrazione purché si sia raggiunta la maggioranza del numero dei componenti stabiliti dal comma precedente.

6. Il consiglio di amministrazione, tenendo conto delle indicazioni del consiglio scientifico per quanto di sua competenza:

a) adotta il bilancio preventivo e consuntivo;

b) predisporre il progetto di piano territoriale di coordinamento e di programma di attuazione, di cui agli articoli 8 e 9, da inviare alle regioni per l'approvazione;

c) adotta tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione del piano e del programma e in generale per la realizzazione delle finalità istituzionali del Parco;

d) adotta direttive attinenti all'attività promozionale e di vigilanza;

e) adotta il proprio regolamento interno.

7. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Il consiglio scientifico, i cui compiti sono indicati nel precedente articolo 5, è composto da undici studiosi delle discipline interessanti le finalità istituzionali del parco scelti, in considerazione della loro qualificata e sperimentata competenza, attestata dai rispettivi curricula scientifici, dal Ministro dell'ambiente fra rose di nomi formate dal Consiglio nazionale per l'ambiente, dal Consiglio universitario nazionale, dal Consiglio nazionale delle ricerche e da altri enti pubblici di ricerca.

9. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è composto da tre membri effettivi designati dal presidente della Corte dei conti e dai presidenti delle due regioni e da due membri supplenti designati dal presidente della Corte dei conti.

10. Le indennità di carica dei componenti degli organi sono stabilite con le modalità previste dall'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

11. Gli organi collegiali adottano a maggioranza assoluta il proprio regolamento interno.

12. La direzione dell'ente è affidata a un direttore nominato dal consiglio di

amministrazione del parco in seguito a concorso pubblico per titoli ed esami. Egli è responsabile della esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'ente ed esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno del parco. Partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico.

13. Gli organi provvisori operano fino al momento in cui entrano in funzione le strutture dell'ente di gestione di cui all'articolo 4. Ove le regioni non provvedano ai sensi di tale norma, i componenti degli organi provvisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati una volta sola; se nominati nel corso del quinquennio, durano in carica fino alla scadenza del quinquennio stesso. Il direttore mantiene il suo incarico.

ART. 8.

(Piano territoriale).

1. Il piano territoriale del parco è elaborato tenendo conto degli indirizzi nazionali dettati dal Ministero dell'ambiente e delle indicazioni del consiglio scientifico e ha valore di piano territoriale di coordinamento.

2. Le regioni Basilicata e Calabria, sentiti gli enti locali nonché altri enti e organizzazioni interessati, approvano il piano ciascuna per la parte relativa al proprio territorio. Qualora le regioni abbiano già approvato piani territoriali di coordinamento nell'ambito del territorio del parco, questi potranno essere recepiti salvo eventuali modifiche al fine di adeguarli alle finalità della presente legge.

3. Il piano prevede zonizzazioni che tengano conto delle peculiarità morfologiche, strutturali ed ecologiche del territorio del parco, fissa le norme urbanistiche e quelle relative alle costruzioni di opere e manufatti, regola lo svolgimento delle attività industriali, commerciali, agricole, turistiche, campeggistiche e prevede le opere pubbliche.

4. Inoltre regola la raccolta di specie vegetali, il prelievo della fauna a

fini di equilibrio biologico, l'introduzione di specie animali e vegetali, l'esercizio della pesca, l'uso delle acque superficiali e profonde, la coltivazione di cave e miniere.

5. I comuni, entro un anno dall'approvazione del piano territoriale, adeguano ad esso gli strumenti urbanistici; il relativo onere finanziario è posto a carico delle regioni Basilicata e Calabria.

ART. 9.

(Programma di attuazione).

1. Il programma di attuazione del parco, elaborato e approvato contestualmente al piano territoriale e con le sue stesse modalità, stabilisce i tempi per l'attuazione delle previsioni del piano, le misure di risarcimento e di incentivazione per le attività private, anche a sostegno dello sviluppo delle attività economiche compatibili con le finalità del Parco e delle riconversioni produttive necessario per realizzare tali finalità, le iniziative di ricerca scientifica, di divulgazione e di formazione, quantifica gli oneri finanziari posti a carico dei bilanci regionali e necessari per l'attuazione delle previsioni.

2. Il programma di attuazione ha durata pluriennale e può essere aggiornato annualmente.

ART. 10.

(Strumenti provvisori).

1. Nel caso di istituzione provvisoria del parco, in attesa dell'intervento delle regioni gli strumenti previsti dagli articoli 8 e 9, elaborati dall'ente di gestione di cui all'articolo 7, sono approvati dal Ministro dell'ambiente con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 8. In tal caso gli oneri finanziari di cui al primo comma dell'articolo 9 sono posti a carico del bilancio dello Stato.

ART. 11.

(Accordi di programma).

1. Le regioni Basilicata e Calabria, al fine di promuovere la corretta utilizzazione delle risorse agro-silvo-zootecniche, dell'artigianato e del turismo nel territorio del parco e nelle aree immediatamente limitrofe, promuovono accordi di programma con l'ente di gestione, gli enti locali e altri enti pubblici e privati.

ART. 12.

(Personale).

1. Ai compiti di gestione e di vigilanza del parco è adibito personale specializzato. Gli addetti alla vigilanza sono agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati.

2. Per gli stessi compiti può altresì essere utilizzato il Corpo forestale dello Stato secondo modalità stabilite da apposite convenzioni tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le regioni Basilicata e Calabria oppure, nel caso di istituzione provvisoria, l'ente di gestione.

ART. 13.

(Sanzioni).

1. I cittadini residenti nel territorio del parco e le organizzazioni ivi operanti per le finalità di cui all'articolo 3 sono legittimati a presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per far valere eventuali vizi di legittimità dei provvedimenti amministrativi inerenti le materie contemplate nella presente legge nonché ad esercitare l'azione inibitoria contro gli illeciti dei privati commessi nelle stesse materie.

2. In caso di inadempimento degli obblighi conseguenti ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria ordinaria o del giudice amministrativo si applica l'articolo 388 del codice penale.

3. Sono annullabili gli atti di autonomia privata che abbiano ad oggetto o effetto la lesione di interessi tutelati dalla presente legge. L'annullabilità può essere fatta valere anche da chiunque risieda nel territorio interessato.

4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, gli autori di illeciti penali o amministrativi nelle materie contemplate dalla presente legge sono obbligati a risarcire i danni ambientali da essi provocati.

5. Il danno viene calcolato con riguardo all'ammontare delle spese necessarie per ricostruire, nei limiti del possibile, i valori alterati dall'intervento illecito. Titolare del diritto al risarcimento è l'ente di gestione.

6. Le regioni Basilicata e Calabria, d'intesa fra loro, fissano le sanzioni amministrative per la violazione delle norme previste dal regolamento.


7. Nel caso di istituzione provvisoria del parco a tale fissazione provvede il Ministro dell'ambiente.

ART. 14.

(Finanziamento).

1. Per l'istituzione e la gestione del parco nazionale del Pollino lo Stato contribuisce con la spesa di lire 4 miliardi annui per gli anni 1986, 1987 e 1988 a valere sui fondi di cui alla rubrica « Ministero dell'agricoltura e delle foreste » della tabella C della legge 22 dicembre 1986, n. 910.






ALLEGATO




ALLEGATO
(Articolo 1, comma 1)


**Parco Nazionale
del
Pollino**

DELIMITAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

-  Demarcazione area dei comuni regione Calabria
-  Demarcazione area dei comuni regione Basilicata
-  Limiti di Regione
-  Limiti di Provincia
-  Area amministrativa Parco Naz del Pollino

SC 1:150.000





E L E N C O C O M U N I

REGIONE BASILICATA: CERSOMINO, CHIARAMONTE, EPISCOPIA, PANDELLA, FRANCAVILLA IN SINNI, NOEPOLI, ROTONDA, SAN COSTANTINO ALBANESE, SAN GIORGIO LUCANO, SAN PAOLO ALBANESE, SAN SEVERINO LUCANO, TERRANOVA DEL POLLINO, VIGGIANELLO.

REGIONE CALABRIA: ACQUORFOSA, BELVEDESE MARITTIMA, BUONVICINO, CASTROVILLARI, PAPA-SIDERO, ALESSANDRIA DEL CARRETTO, CERCHIARA DI CALABRIA, CIVITA, FRANCAVILLA MARITTIMA, FRASCINETO, GRISOLIA, LAINO BORGO, LAINO CASTELLO, LUNGRO, MORANO CALABRO, MORMANNO, MOTTAFOLLONE, ORSOMARSO, SAN BASILE, SAN DONATO NINEA, SANCINETO, SAN LORENZO BELLIZZI, SANT'AGATA D'ESARO, SAN SOSTI, SABACENA, VERBICARO